Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

00854.15 F.N.+C.U.

AULA 'A'

20 GEN. 2015

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 4671/2012

Cron. 854

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 06/11/2014

Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere - PU

Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -

Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -

Dott. NICOLA DE MARINIS - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4671-2012 proposto da:

S.P.A. C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA presso lo studio dell'avvocato che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

2014

3368

- *ricorrente* -

contro

C.F.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA presso lo studio dell'avvocato

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

rappresentato e difeso dagli avvocati

giusta delega in atti;

- ***controricorrente*** -

avverso la sentenza n. 943/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/09/2011 R.G.N. 1799/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2014 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 settembre 2011, la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catanzaro, dichiarava l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato a dalla S.p.A- S.p.A, sua datrice di lavoro a seguito della contestazione disciplinare avente ad oggetto l'addebito, verificato attraverso il personale e le telecamere di sorveglianza, del comportamento, reiterato in più occasioni in un breve arco di tempo, consistito nell'aver il lavoratore furtivamente sottratto dagli scaffali del supermercato, ove operava quale addetto alle vendite, confezioni di vino in scatola per poi consumarle nello stesso luogo di lavoro ivi abbandonandone i vuoti che così erano stati rinvenuti dando avvio alle indagini, e per l'effetto ordinava la reintegrazione del lavoratore nel proprio posto di lavoro e la condanna della Società al risarcimento del danno commisurato all'importo della retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quelle dell'effettiva reintegra. A tale pronunzia la Corte territoriale perveniva essenzialmente in considerazione della ritenuta sproporzione tra i fatti addebitati e commessi dal lavoratore, individuati nell'aver per alcune volte, durante gli ultimi giorni del mese di settembre del 2009, aperto e consumato nei locali aziendali delle confezioni di vino, e la sanzione irrogata, sproporzione motivata dal concentrarsi delle mancanze in un periodo breve presumibilmente coincidente con la difficile condizione lavorativa, psicologica e ambientale nella contingenza attraversata dal lavoratore e da questi addotta a giustificazione dell'accaduto tale da rendere le mancanze stesse insuscettibili, tenuto conto altresì della precedente condotta lavorativa e delle mansioni svolte dal lavoratore, di pregiudicare irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società affidando l'impugnazione ad un unico motivo poi illustrato con memoria

Resiste, con controricorso, il Cardamone

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico e articolato motivo, la Società ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 3 l. n. 604/1966, in relazione anche all'art. 30, comma 3, l. n. 183/2010. Motivazione insufficiente ed illogica. Omesso esame di circostanze decisive; omessa motivazione in ordine all'asserita prova di asserite circostanze attenuanti", lamentando come la Corte territoriale, nell'escludere la ricorrenza nella specie dell'invocata giusta causa di licenziamento, abbia disatteso il canone legislativo che gli impone di tener conto delle tipizzazioni a riguardo previste dai contratti collettivi, rinvenibili nel CCNL applicabile all'art. 221 che contempla tra le ipotesi di

Guida al Diritto 24 ORE
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

recesso per giusta causa impeditive della prosecuzione anche provvisoria del rapporto "*l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi*", sottraendovisi per essersi discostata dai canoni valutativi che, alla stregua di un costante indirizzo giurisprudenziale, devono presiedere alla verifica dell'inveramento della fattispecie astratta di cui all'art. 2119 c.c., dati dalla materialità della condotta, da identificarsi, a detta della Società ricorrente, nel reiterato furtivo impossessamento di beni aziendali, dalla natura dell'elemento psicologico, improntato, sempre secondo la versione della ricorrente, alla premeditazione e all'intenzionalità, dalla gravità della condotta da ritenersi, per la ricorrente, insita nel carattere delittuoso della stessa e accentuata dall'atteggiamento inteso pervicacemente a negare la propria responsabilità per tutto l'arco del giudizio, e ciò al punto da non tenere in alcun conto gli elementi probatori a riguardo emersi, in particolare per quel che attiene alle modalità in cui è stata posta in essere la condotta, per dare rilievo ad elementi sforniti di qualsiasi valenza ai fini in questione, come la speciale tenuità del danno, o addirittura apoditticamente, senza motivazione alcuna, ritenuti idonei a porsi quali circostanze attenuanti la responsabilità del dipendente così da risultare ostative al venir meno del vincolo fiduciario.

Il motivo deve ritenersi infondato.

La pronunzia della Corte territoriale, in effetti, si sottrae alle censure mosse dalla Società ricorrente, la Corte non incorre nei denunciati errori di diritto e vizi logici che le vengono attribuiti, non è che non tenga conto della tipizzazione del contratto collettivo e applichi in modo non corretto i canoni valutativi che devono presiedere alla identificazione delle ricorrenza di una giusta causa, si rende anzi ben conto della configurabilità della condotta del dipendente come impossessamento furtivo di prodotti dell'azienda intenzionalmente operato e tale da integrare gli estremi di una azione delittuosa ma semplicemente supera questi dati nel quadro di una valutazione della proporzionalità della sanzione che muove dalla derubricazione della stessa condotta da furto di vino a consumo di vino, come ben rileva la stessa difesa della ricorrente, in cui l'azione dell'impossessamento *invito domino* è meramente funzionale al soddisfacimento di un bisogno di consumo immediato e limitato (al più un cartone di vino da un litro al giorno), una condotta che per essersi manifestata all'improvviso è idonea a riflettere una anomala condizione di disagio da parte di un lavoratore che in precedenza non aveva suscitato sul lavoro particolari problemi, e tale valutazione è operata secondo un iter logico non privo di tenuta e sostanzialmente neppure fatto oggetto di censura da parte della Società ricorrente.

Il ricorso vi si oppone con la prospettazione di una versione della vicenda che, mirando a dare esclusivo rilievo al fatto materiale dell'impossessamento furtivo, appare assolutamente incommensurabile rispetto a quella della Corte territoriale, per la quale il fatto dell'impossessamento è un semplice antefatto, laddove configura la condotta come essenzialmente connotata dalla mera, ancorché illegittima, finalità di consumo del vino, sicché le due versioni restano a fronteggiarsi senza interferire,. non valendo quella proposta dalla Società ricorrente ad inficiare la validità di quella fatta propria dalla Corte territoriale.
E questa, considerata in sé, si ammanta, come detto, di una intrinseca logicità, dovendosi ammettere che l'appropriazione di beni aziendali non è del tutto sovrapponibile alla sottrazione funzionale al consumo immediato del bene, siamo piuttosto, per radicare il paragone sempre nel campo penale, in un'area molto vicina al furto d'uso, per essere il fatto commesso su cose di tenue valore - di qui il rilievo dato dalla Corte territoriale alla tenuità del danno, intendendo, con tutta evidenza, non certo discostarsi dall'insegnamento di questa Suprema Corte di cui il Collegio ha piena consapevolezza, ma piuttosto evidenziare da parte del lavoratore, il quale ha deliberatamente scelto il prodotto di più bassa qualità, la preoccupazione di contenerlo – e per provvedere comunque ad un bisogno in qualche misura qualificabile grave ed urgente, il che abbinato alla considerazione del fattore tempo – viceversa completamente trascurato dalla Società ricorrente - ovvero del manifestarsi improvviso del comportamento illecito e del suo concentrarsi in un arco temporale limitato così da indurre a ritenerlo frutto di una condizione anomala rispetto alla personalità ordinariamente manifestata dal lavoratore, indotta da situazioni del tipo di quelle dedotte dal lavoratore – non propriamente qualificabili frutto di una "favoletta" come vorrebbe la ricorrente e neppure tutte indimostrate, specie se si ha riguardo alle condizioni di salute dei familiari, dalla moglie in stato di gravidanza a rischio, al figlio di quattro anni con problemi respiratori, mai contestate, evenienze che non di rado possono spingere a indulgere a "rimedi" discutibili e socialmente censurabili ma soggettivamente percepiti come necessario sollievo - ben può valere come esimente o circostanza attenuante, in specie se riguardata alla luce di un pregresso connotato in termini affatto diversi, idonea ad escludere, anche in considerazione dell'adibizione del lavoratore a mansioni non implicanti particolari responsabilità (la Corte fa riferimento a compiti di sorveglianza e di tenuta della cassa), quel pregiudizio all'affidamento del datore sull'esatto adempimento delle prestazioni future in cui si concreta il vincolo fiduciario.
Il ricorso va dunque rigettato
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 100 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2014

Il Consigliere est. Il Presidente

Nicola Di Marini

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria
oggi, 20 GEN. 2015
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA